



CESARE LETTA

## La presunta collegialità diseguale della magistratura suprema romana e del decemvirato in Cassio Dione

Nel generale risveglio d'interesse per la *Storia Romana* di Cassio Dione, anche il poco che resta dei primi libri ha cominciato a ricevere l'attenzione che merita<sup>1</sup>. In quest'opera di recupero spicca la bella monografia che Giampaolo Urso ha dedicato qualche anno fa agli *excursus* dionei sulle magistrature repubblicane, di cui ci conserva delle sintesi il settimo libro dell'epitome di Zonara<sup>2</sup>.

Si tratta di una ricerca importante, che da un lato dimostra come lo spiccato interesse di Dione per gli aspetti istituzionali non si limitasse alla fase imperiale ma si manifestasse già nella narrazione dei primordi della repubblica, e dall'altro conferma l'importanza di Dione come testimone di tradizioni alternative a quelle confluite in Livio e Dionigi di Alicarnasso. In modo particolare appare convincente il tentativo di riconoscere nella trattazione dionea delle magistrature repubblicane il ricorso coerente e sistematico a una fonte giuridica, combinata, non sempre in modo armonico, con fonti annalistiche preliviane. Potrebbe trattarsi di un *liber de magistratibus*, databile poco dopo la metà del I sec. a.C. per alcune allusioni a realtà di quegli anni, come *la lex Clodia de censoria notione* o le polemiche sulla *transitio ad plebem* e sulla dittatura di Cesare<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, ad esempio, BLECKMANN 2002, 35-56; HINARD 2005; SCHETTINO 2006; STOUDEUR 2007; JUNTUNEN 2013; BRIQUEL 2016; RICH 2016 e 2019; URSO 2019 e soprattutto SIMONS 2009 e BURDEN-STREVENIS – LINDHOLMER 2019.

<sup>2</sup> URSO 2005, ripreso in sintesi in URSO 2011; vd. anche URSO 2019, 56-57. Questi *excursus* sono stati studiati anche da SIMONS 2009, che però dedica solo pochi cenni al consolato (o pretura) della prima metà del V sec. a.C. (pp. 34-40) e non prende in considerazione il decemvirato, che sono i temi su cui vorrei concentrare la mia attenzione.

<sup>3</sup> Vd. URSO 2005, 163-193, dove si traggono le conclusioni delle analisi precedenti e si affaccia con tutte le cautele del caso l'ipotesi che possa trattarsi di Q. Elio Tuberonone *iunior*; vd. anche URSO 2011, 57. Anche SIMONS 2009, 109-114 pensa a una fonte giuridica, ma la colloca in età severiana e propone il nome di Ulpiano.



Le attente analisi di Urso hanno mostrato come questa fonte conservi particolari non presenti in altre fonti o versioni ad esse alternative. Per quanto riguarda l'evoluzione della magistratura suprema in età arcaica, Urso ha senz'altro ragione quando afferma che Dione è l'unico autore antico a dire chiaramente e coerentemente che i magistrati supremi subentrati al re si chiamavano *praetores* e che passarono a chiamarsi *consules* solo nel 449 a.C.<sup>4</sup>

Non altrettanto convincente mi pare la discussione sul carattere della collegialità di questa magistratura e dei due collegi decemvirali: nella versione di Dione e della sua fonte giuridica sia la pretura arcaica, dal 509 al 451 a.C., sia il primo collegio decemvirale, che la tradizione colloca appunto nel 451, sarebbero stati caratterizzati da una collegialità diseguale, e solo col secondo collegio decemvirale, quello del 450, sarebbe stata introdotta una collegialità eguale, trasmessa poi nel 449 anche al consolato.

Ritengo quindi indispensabile riesaminare le testimonianze di Zonara-Dione su entrambi i punti.

### 1. *La prima coppia di magistrati supremi repubblicani*

Della narrazione che Dione riservava nel terzo libro della sua opera ai primi magistrati supremi repubblicani resta solo una brevissima sintesi di Zonara<sup>5</sup>:

Ὁ μὲν οὖν Ταρχύνιος πέντε καὶ εἴκοσι τυραννήσας ἐνιαυτοὺς οὕτως ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς, οἱ Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς τὸν Βροῦτον ἀπέκλιναν καὶ αὐτὸν εἴλοντο ἄρχοντα. ἵνα δὲ μὴ μοναρχία βασιλεία δοκῆ, καὶ συνάρχοντα αὐτῷ ἐψηφίσαντο τὸν τῆς Λουκρητίας ἐκεῖνης ἄνδρα τὸν Κολλατῖνον Ταρχύνιον.

Tarquinio dunque fu cacciato dal potere in questo modo, dopo aver regnato per 25 anni, e i Romani si rivolsero a Bruto e lo scelsero come magistrato; ma perché il potere di un uomo solo non sembrasse quello di un re, elessero anche, come suo collega nella magistratura, Tarquinio Collatino, il marito di Lucrezia.

Secondo Urso una «forma di gerarchia *potrebbe* essere espressa dall'uso di ἀρχων (per Bruto) e συνάρχων (per Collatino)», anche se riconosce che una notizia così sintetica non consente, da sola, conclusioni

---

<sup>4</sup> URSO 2005, 20-25; 2011, 48-54. SIMONS 2009, 36-37 e nota 15 è più cauto e sfumato: «So scheint es unsicher welchen Titel das führende Amt zu Beginn der Republik trug, in jedem Fall legt Cassius Dio Wert darauf, die unterschiedlichen Titel anzuführen... Er neigt offenbar eher den Prätur als ursprünglicher Titulatur zu».

<sup>5</sup> Zon. 7, 12, 1 (I, pp. 35-36 nella classica edizione di Dione curata dal Boissevain). Per questo come per gli altri brani la traduzione che propongo è mia. SIMONS 2009, 37-41 ritiene che all'argomento Dione avesse riservato un ampio *excursus*, omesso da Zonara, e cerca di ricostruirne a grandi linee il possibile contenuto.



sicure<sup>6</sup>. Ma che qui *συνάρχων* fosse inteso da Dione come 'collega di pari grado' e non come collaboratore in subordine lo mostra senza ombra di dubbio la motivazione addotta per questa scelta: si voleva evitare che il potere supremo, un tempo del re, andasse a un unico uomo. Sembra chiaro che questo obiettivo poteva essere raggiunto solo con una collegialità pienamente eguale<sup>7</sup> e non sarebbe stato raggiunto se il *συνάρχων* fosse stato un semplice collaboratore in subordine rispetto all'*ἄρχων*, così come il potere monocratico del re non era scalfito dall'esistenza di collaboratori in subordine come i questori, che anche secondo Dione esistevano già in età regia<sup>8</sup>.

Confermerebbe l'ipotesi di una collegialità diseguale il fatto che poco dopo Zonara-Dione usi il termine *συνάρχων*, anziché *ἄρχων*, anche per Valerio Publicola quando venne eletto in sostituzione di Collatino, costretto ad abdicare. Urso dà particolare rilievo al fatto che in questo caso *συνάρχων* sia «utilizzato assolutamente, senza specificazioni»: mentre per Collatino troviamo *συνάρχοντα αὐτῷ* (scil. Βρούτῳ), per Publicola non troviamo *συνάρχοντα Βρούτῳ* (o Βρούτου), ma semplicemente *συνάρχοντα*<sup>9</sup>. L'argomento mi sembra particolarmente debole: la specificazione (Βρούτῳ ο Βρούτου che fosse) potrebbe essere stata omessa da Zonara, come farebbe pensare il fatto che in un frammento del testo originario di Dione (l'unico in cui questo personaggio compaia) Publicola sia definito per l'appunto *τὸν συνάρχοντα Βρούτου*<sup>10</sup>.

Ricordo anche che secondo Zonara-Dione fu proprio Publicola ad attribuire ai questori competenze finanziarie<sup>11</sup>. Questa decisione viene così motivata: *ἵνα μὴ τούτων* (scil. *τῶν χρημάτων*) *ἐνκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται* («per evitare che i detentori della magistratura

<sup>6</sup> URSO 2005, 18.

<sup>7</sup> Così, giustamente, SIMONS 2009, 35: «Nach der Version bei Zonaras..., muss Cassius Dio als wesentliche republikanische Neuerung das Kollegialitätsprinzip betont haben»; vd. già FECHNER 1986, 211 ss.

<sup>8</sup> Zon. 7, 13, 3 (I, pp. 40-41 B.). Come ha giustamente osservato URSO 2005, 38, secondo questo passo prima che Valerio Publicola affidasse a loro la gestione delle finanze (dunque in età regia), i questori avevano solo competenze giudiziarie. Vd. anche SIMONS 2009, 40-41.

<sup>9</sup> Zon. 7, 12, 1 (I, p. 41 B.); cfr. URSO 2005, 18; URSO 2011, 45-48.

<sup>10</sup> C.D. 3, fr. 13, 2 (I, p. 37 B.).

<sup>11</sup> Vd. *supra*, nota 8. Non è chiaro se Dione attribuisse la decisione di Publicola al 509, come fa Plutarco (*Publ.* 11, 1), o al 504, anno del suo quarto consolato, come sembra fare Zonara (7, 13, 3: cfr. SIMONS 2009, 41, secondo il quale Zonara desumeva questa datazione da Dione). Se anche Dione poneva la decisione nel 509 (come ritiene URSO 2005, 37), sarebbe davvero singolare che potesse attribuirlo a un semplice subordinato del supposto magistrato supremo unico anziché a uno dei due magistrati supremi.



suprema, avendo il controllo delle finanze, avessero troppo potere»); è evidente che qui col plurale *ὑπατεύοντες* ci si riferisce a entrambi i pretori, considerati entrambi magistrati supremi su un piede di assoluta parità.

Un altro esempio del termine *συνάρχων* «usato assolutamente» sarebbe in un brano relativo alla guerra sabina del 503<sup>12</sup>. Questo non è esatto; il testo è il seguente: *καὶ εἶλον ἄν αὐτὸν (scil. Ποστούμιον) πανσυδὶ εἰ μὴ Μενήνιος Ἀγρίππας συνάρχων αὐτῷ ἐπεκούρησε* («e avrebbero completamente sbaragliato Postumio se Menenio Agrippa, che rivestiva la magistratura insieme a lui, non lo avesse soccorso»). Mi sembra evidente che qui *αὐτῷ* è retto ἀπὸ κοινοῦ sia da *συνάρχων* che da *ἐπεκούρησε*: non abbiamo, quindi, un uso ‘assoluto’ di *συνάρχων*, ma lo stesso nesso *συνάρχων αὐτῷ* che abbiamo già visto per Collatino come collega di Bruto.

Anche nell’ultimo esempio dell’uso di *συνάρχων* in relazione ai pretori arcaici, quello relativo a Cesone Fabio come collega di Spurio Furio nel 481 a.C., il termine non è usato assolutamente, ma nel nesso *συνάρχοντα αὐτοῦ*<sup>13</sup>.

Paradossalmente, tra i frammenti del testo originale di Dione esaminati da Urso, l’unico che presenti davvero *συνάρχων* usato assolutamente si riferisce a una magistratura caratterizzata da collegialità eguale: si tratta, infatti, di un collegio di più di due membri (si dice *ἐκάστω αὐτῶν* e non *ἐκατέρου*), da identificare quasi certamente con i *tribuni militum consulari potestate*<sup>14</sup>.

La debolezza di questi argomenti addotti in favore della ‘collegialità diseguale’ dei pretori arcaici risulta anche dal fatto che per lo stesso Urso si tratterebbe solo di indizi, che tuttavia prenderebbero forza di prova grazie al sicuro permanere di una collegialità diseguale ancora nel primo collegio decemvirale. È quanto cercheremo di verificare nelle prossime pagine.

## 2. Il primo collegio decemvirale

Al centro della dimostrazione di Urso ci sono queste parole di Zonara<sup>15</sup>:

*τάς τε ἄλλας ἀρχάς καὶ τὰς τῶν δημάρχων κατέλυσαν καὶ ἄνδρας ὀκτώ ἐκ τῶν πρώτων ἀνθέιλοντο καὶ Ἄππιον Κλαύδιον Τίτον τε Γενούκιον ἀπέδειξαν κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον στρατηγούς αὐτοκράτορας.*

<sup>12</sup> Zon. 7, 13, 9 (I, p. 41 B.); cfr. URSO 2005, 28.

<sup>13</sup> Zon. 7, 12, 2 (I, p. 58 B.); cfr. URSO 2005, 30.

<sup>14</sup> C.D. 6, fr. 23, 4 (I, p. 70 B.); cfr. anche URSO 2005, 135-136 per il riferimento ai *tribuni militum*.

<sup>15</sup> Zon. 7, 18, 2 (I p. 64 B.).



I Romani abolirono tutte le altre magistrature e quella dei tribuni della plebe e al loro posto scelsero otto uomini tra i maggiorenti e designarono per quell'anno alla magistratura suprema della pretura Appio Claudio e Tito Genucio.

Nell'analizzare questo passo, Urso ricorda innanzi tutto che per Livio e Dionigi Appio Claudio deteneva almeno di fatto la preminenza all'interno del collegio<sup>16</sup>; quindi cita un passo di Giovanni Lido secondo cui questa sua posizione di *πρωτος* era espressa nel titolo di *τῆς πόλεως φύλαξ*, 'custode della città', che l'erudito bizantino stranamente equipara a quello di *praefectus urbi*<sup>17</sup>; infine richiama gli indizi di collegialità diseguale da lui colti nell'uso del termine *συνάρχων* per Collatino e Publicola per ribadire che «il principio della collegialità diseguale non era a quanto sembra ignoto al diritto pubblico arcaico». Alla luce di queste considerazioni egli ritiene di poter sottolineare al massimo la differenza tra i due verbi usati da Zonara (*ἀνθείλοντο*, 'scelsero', per gli otto uomini non nominati; *ἀπέδειξαν*, 'elessero', per Claudio e Genucio), per ribadire la sua convinzione «che la notizia di Zonara si presti ad un'unica interpretazione. Qui la nostra fonte intende distinguere fra Claudio e Genucio e gli 'altri otto', individuando l'esistenza di un preciso rapporto gerarchico: la qualifica di *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες* è riferita soltanto a loro due e sono impiegati due verbi diversi per indicare le procedure di designazione dei decemviri, suggerendo forse che Claudio e Genucio, una volta eletti, cooptarono gli altri otto»<sup>18</sup>.

La prima obiezione che si può muovere è che in questo contesto il verbo *ἀνθείλοντο* deve avere lo stesso valore che nel primo passo esaminato ha *εἶλοντο* per la 'scelta' di Bruto come *ἄρχων*, avvenuta con un voto popolare, e non può essere piegato a indicare una cooptazione.

In secondo luogo, questa idea di una cooptazione obbliga a supporre in Zonara un'inversione cronologica, visto che menziona prima la scelta degli otto e solo dopo l'elezione dei due che li avrebbero scelti. Ma la possibilità di una cooptazione è smentita dal fatto evidente che il soggetto di *ἀνθείλοντο* sono οἱ Ῥωμαῖοι, non Claudio e Genucio: la 'scelta' degli otto fu fatta da un voto popolare, non da loro. Inoltre, se si ammette che in Zonara possa esserci un'inversione nella cronologia delle due azioni, la spiegazione più semplice è un'altra: sia pure in modo maldestro, con *ἀπέδειξαν ... στρατηγούς αὐτοκράτορας* Zonara si riferisce semplicemente al fatto, noto a tutta la

<sup>16</sup> Liv. 3, 33, 7; D.H. 10, 57, 3 e 58, 3; 11, 4, 3; 11, 09, 2; 11, 22, 4; 11, 28, 3; cfr. URSO 2005, 104.

<sup>17</sup> Lyd., *mag.* 1, 34; cfr. URSO 2005, 104-105.

<sup>18</sup> URSO 2005, 105-106. La possibilità di una cooptazione non è esclusa da OGILVIE 1965, 452.



tradizione, che Claudio e Genucio erano stati eletti pretori per il 451, ma non entrarono mai in carica, perché abdicarono per essere eletti decemviri<sup>19</sup>.

Si può pensare che, nel riassumere il testo di Dione, Zonara abbia frainteso qualcosa. Si potrebbe, ad esempio, pensare che Dione, come Dionigi di Alicarnasso, ricordasse prima il voto popolare con cui si decise di nominare una commissione di legislatori<sup>20</sup>, poi l'elezione dei pretori (consoli per Dionigi)<sup>21</sup> e infine l'elezione dei decemviri<sup>22</sup> e che in Zonara la prima decisione sia diventata direttamente l'elezione dei decemviri. Ma forse è preferibile supporre, da parte di Zonara o della tradizione manoscritta, la semplice omissione meccanica di un pronome relativo davanti ad ἀπέδειξαν. Se si restituisse ἄνδρας ὀκτώ ἐκ τῶν πρώτων ἀνθείλοντο καὶ Ἀππιὸν Κλαύδιον Τίτον τε Γενούκιον, <οὓς> ἀπέδειξαν κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον στρατηγούς αὐτοκράτορας, anche Claudio e Genucio, oltre agli otto uomini non nominati, risulterebbero oggetto del verbo ἀνθείλοντο e il passo verrebbe a dire: «al posto degli altri magistrati i Romani scelsero otto uomini, nonché Appio Claudio e Tito Genucio, che (in precedenza) avevano designato per quell'anno alla magistratura suprema della pretura»<sup>23</sup>.

Va anche precisato che nelle parole iniziali di Zonara-Dione c'è già un chiaro riferimento all'abdicazione dei due pretori quando dice τὰς τε ἄλλας ἀρχὰς καὶ τὰς τῶν δημάρχων κατέλυσαν, dove ἄλλας contrappone tutte le magistrature esistenti alla magistratura straordinaria che si è deciso di istituire e non semplicemente al consolato, come sembra intendere Urso, secondo il quale «Dione... segnala, sì, la soppressione del tribunato, ma affiancandola a quella delle *altre* magistrature, non del consolato che in effetti non sembra, propriamente, sospeso, ma allargato nei suoi poteri (Claudio e Genucio sono pur sempre στρατηγοί)»<sup>24</sup>. Le magistrature abolite sono dette ἄλλαι rispetto alla nuova magistratura dei decemviri, destinata a sostituirle tutte, esattamente come, a ruoli invertiti, per la fine del decemvirato nel 449 a.C., Zonara-Dione dice che il decemvirato fu abolito (ἡ δεκαρχία κατελύθη) e tornarono le altre magistrature annuali (αἱ δὲ ἐπέτειοι ἀρχαὶ αἶ τε λοιπαί...

---

<sup>19</sup> Liv. 3, 33, 4; D.H. 10, 54, 4 e 56, 2; *Fasti Cap.*, ad annum: *Ap. Claudius Ap. f. M.n. Crass(us) Inr[i]gill(ensis) II T. Genu[c]ius L.f. L.n.] Au[gul]rinus Sabin(us) abdicarunt ut de[ce]mviri consular[i] imperio fier]ent.*

<sup>20</sup> D.H. 10, 52, 4.

<sup>21</sup> D.H. 10, 54.

<sup>22</sup> D.H. 10, 56.

<sup>23</sup> Cfr. Liv. 3, 33, 4 che, dopo aver elencato al paragrafo precedente i nomi dei 10 decemviri, con Appio Claudio e Tito Genucio ai primi posti, al paragrafo 4 commenta: *Claudio et Genucio, quia designati consules in eum annum fuerant, pro honore honos redditus.*

<sup>24</sup> URSO 2005, 108.



ἐπανήλθον)<sup>25</sup>, e tra queste, naturalmente, al primo posto c'è la coppia dei magistrati supremi che da questo momento assumeranno il nome di consoli<sup>26</sup>.

Un altro aspetto che è importante chiarire è il senso esatto dell'espressione στρατηγοὶ αὐτοκράτορες, che non a caso ho tradotto come 'magistratura suprema della pretura'. Secondo Urso, «se da un lato l'uso del consueto termine στρατηγοί... dà l'idea di una continuità rispetto agli anni precedenti..., la novità è la qualifica di αὐτοκράτορες» che «segna uno stacco nettissimo tra Dione e la tradizione vulgata»<sup>27</sup>. In realtà la precisazione αὐτοκράτορες non indica un maggior potere all'interno del collegio decemvirale, e neppure un maggior potere rispetto ai pretori degli anni precedenti, ma solo che i due erano stati designati a quella che fino a quel momento era la magistratura suprema. Una volta deciso di abolirla, quel carattere di magistratura suprema passava all'intero collegio decemvirale, come mostra tutta la tradizione. Cicerone parla di *decemviri maxima potestate*<sup>28</sup>, i Fasti Capitolini di *decemviri consulari imperio*<sup>29</sup>, mentre Dionigi parla per essi non solo di ὑπατικὴ ἐξουσία, ma anche di ἀρχὴ αὐτοκράτωρ<sup>30</sup>, dal che si intuisce che l'aggettivo αὐτοκράτωρ è usato come sinonimo di ὑπατικὴ per indicare il carattere di magistratura suprema. Da parte sua Zonara-Dione, per esprimere questo concetto in relazione alla pretura arcaica, ha preferito usare αὐτοκράτορες anziché ὕπατοι, che di per sé significherebbe appunto 'sommi, supremi', perché voleva evitare confusioni con l'uso ormai canonico del termine come corrispondente greco del latino *consules*.

In ogni caso, da questo passo ricaviamo un dato importante anche per l'interpretazione del termine συνάρχων usato in riferimento a Collatino e Publicola: se, come credo, qui Zonara sta semplicemente ricordando che Claudio e Genucio erano stati designati pretori per il 451 prima di diventare decemviri, il plurale αὐτοκράτορες conferma che quello dei pretori arcaici

---

<sup>25</sup> Zon. 7, 18, 11 (I, p. 66 B.).

<sup>26</sup> Zon. 7, 19, 1 (I, p. 66 B.), che infatti subito dopo ricorda che furono eletti consoli Valerio e Orazio.

<sup>27</sup> URSO 2005, 106-107. Anche secondo LIBOUREL 1968, 213-215 «Dio probably meant that Appius and Genucius possessed an *imperium* greater than that of their eight colleagues».

<sup>28</sup> Cic., *rep.* 2, 36, 61.

<sup>29</sup> Vd. *supra*, nota 19.

<sup>30</sup> D.H. 10, 55, 2 e 58, 1. Secondo URSO 2005, 107, quest'ultima definizione è in un altro contesto perché si riferisce solo al secondo collegio decemvirale. In realtà dal passo si deduce che per Dionigi questo carattere si attagliava al decemvirato fin dall'inizio: si riteneva, infatti, che per far accettare da tutti il *corpus* di leggi fosse necessaria un'ἀρχὴ αὐτοκράτωρ, quale appunto era il decemvirato.



era un collegio paritario, il che ci permette di escludere in modo definitivo che Dione parlasse di collegialità diseguale per quella magistratura.

Resta ancora da esaminare più da vicino il passo di Giovanni Lido a cui Urso attribuisce tanta importanza<sup>31</sup>:

δέκα προεβάλετο ὁ δῆμος ἄνδρας ἀνθεξομένους τῶν πραγμάτων, ὧν ὁ πρῶτος τῆς πόλεως φύλαξ προσηγορεύθη, ὁ καθ' ἡμᾶς πολίαρχος.

il popolo propose dieci uomini che si dedicassero agli affari pubblici e il primo di questi fu salutato con l'epiteto di custode della città, quello che ai nostri giorni è il *praefectus urbi*.

Prescindendo dal bizzarro accenno al *praefectus urbi*, che deve essere farina del sacco di Lido<sup>32</sup>, notiamo innanzi tutto che si parla della preminenza di un solo uomo, evidentemente Appio Claudio, e non di due, come ci aspetteremmo se Claudio e Genucio avessero rivestito il ruolo di στρατηγοὶ αὐτοκράτορες all'interno del collegio decemvirale; già questo dovrebbe farci capire che anche per la fonte di Lido si trattava di una preminenza *de facto* e non *de iure*: il πρῶτος di Lido non è diverso dai termini ἀρχηγός o ἡγεμών usati per il solo Appio Claudio da Dionigi<sup>33</sup>. Inoltre, mentre per l'elezione al decemvirato si usa un verbo attivo il cui soggetto è il δῆμος e che quindi rimanda chiaramente a un voto dei comizi, per l'attribuzione dell'epiteto si usa un verbo passivo che lascia nel vago le modalità, le circostanze e gli autori dell'iniziativa. Il verbo προσαγορεύω è lo stesso usato per le acclamazioni imperatorie<sup>34</sup> e orienta quindi più verso l'attribuzione di un soprannome, come quello di *Publicola*, o di un epiteto onorifico e informale come il *conditor alter urbis* usato per Camillo<sup>35</sup>.

Non è possibile, dunque, sostenere che Dione attribuisse al primo collegio decemvirale una collegialità diseguale, come conferma il fatto che anche per Dione, come per tutta la tradizione, i membri di quel collegio esercitavano a turno il potere, un giorno per uno: ἦρξαν τε οὗτοι ἐφ' ἡμέραν ἕκαστος ἐναλλάξ, τὸ πρόσχημα τῆς ἡγεμονίας λαμβάνοντες (costoro

<sup>31</sup> Lyd. *mag.* 1, 34; vd. *supra*, nota 17.

<sup>32</sup> Così, giustamente, anche URSO 2005, 105, che pensa a un appellativo specifico reso impropriamente e per il resto ritiene che Lido attinga al giurista Gaio, da lui citato poco prima. Si tenga peraltro presente che L. Pisone, *praefectus urbi* dal 13 al 32 d.C., viene definito *urbis custos* da Sen. *ep.* 83, 14, 1 e *custos securitatis urbanae* da Vell. 2, 98, 1.

<sup>33</sup> Per il primo collegio decemvirale vd. D.H. 10, 57, 3 (ἡς ἀρχηγός Ἀππιος εἶναι ἐδόκει, dove è evidente che si parla di una preminenza di fatto); per il secondo D.H. 10, 58, 3 (ὁ τῆς τότε δεκαδαρχίας ἡγεμών); 11, 28, 3 (ὁ τῆς δεκαδαρχίας ἡγεμών). Per il secondo collegio decemvirale vd. anche Liv. 3, 33, 7 e 41, 8.

<sup>34</sup> Cfr. ad esempio Plut. *Pomp.* 8, 3: προσαγορευθεὶς... αὐτοκράτωρ.

<sup>35</sup> Liv. 5, 49, 7.



governavano a turno un giorno per uno, assumendo le insegne del potere)<sup>36</sup>. Usando ἕκαστος anziché ἐκάτερος Zonara-Dione dimostra chiaramente che esercitavano a turno il ruolo di ἡγεμών non solo i due che secondo Urso avrebbero rivestito all'interno del primo collegio decemvirale il ruolo di στρατηγοὶ αὐτοκράτορες, ma tutti e dieci i membri.

La conferma che ritengo definitiva di quanto ho detto verrà dall'analisi del brano di Zonara relativo al secondo collegio.

### 3. Il secondo collegio decemvirale

Nella ricostruzione di Urso un ruolo decisivo viene attribuito alla testimonianza di Zonara-Dione sul secondo collegio decemvirale. Nell'ottica che qui ci interessa questo è il passaggio fondamentale: πάντες γὰρ ἅμα ἀπὸ τῆς ἴσης ἦρχον (governavano alla pari tutti insieme)<sup>37</sup>. Secondo Urso l'espressione ἀπὸ τῆς ἴσης non è semplicemente «un'espressione rafforzativa dell'avverbio ἅμα», ma «ha propriamente un significato ('su un piano di parità') coerente con l'interpretazione che abbiamo dato sul collegio del 451 e sulla 'collegialità diseguale' che la fonte di Dione doveva attribuirgli: la strana distinzione, all'interno del primo collegio, tra i due στρατηγοὶ αὐτοκράτορες e gli altri otto... viene abolita» e i decemviri ora «reggono il potere in modo del tutto paritario». Dione fornirebbe dunque «una versione indubbiamente *difficilior*, derivante da una tradizione molto antica... Nasce anzi il sospetto che la versione secondo cui i decemviri del 450 governavano 'insieme' e non più 'un giorno per uno' (mancante, si noti, ancora in Cicerone) nasca da una maldestra interpretazione di questa tradizione più antica il cui significato, già nel I secolo a.C. non doveva più essere molto chiaro»<sup>38</sup>.

Con quest'ultimo 'sospetto' Urso cerca di prevenire l'obiezione che in realtà s'impone: la versione che contrappone il governo esercitato dai decemviri un giorno per uno a quello che essi esercitavano tutti insieme non è il fraintendimento di una versione più antica conservata solo da Dione, ma è esattamente la versione accolta da Dione. L'espressione ἀπὸ τῆς ἴσης non è usata assolutamente, per contrapporre un potere esercitato 'su un piano di parità' a un potere esercitato con collegialità diseguale, ma è usata in unione con πάντες ἅμα, per contrapporre un potere uguale per tutti, ma esercitato un giorno per uno, a un potere pure eguale per tutti, ma esercitato

<sup>36</sup> Zon. 7, 18, 3 (I p. 64 B.).

<sup>37</sup> Zon. 7, 18, 4 (I, p. 64 B.).

<sup>38</sup> URSO 2005, 112.



contemporaneamente da tutti. Mentre nel primo collegio ogni giorno c'era un decemviro che risultava superiore agli altri perché esercitava da solo il potere, nel secondo tutti erano costantemente alla pari perché lo esercitavano insieme nello stesso tempo, tutti i giorni allo stesso modo.

#### 4. Conclusioni

Nelle pagine precedenti credo di aver dimostrato che nei moderni tentativi, pur legittimi, di ricostruire una possibile evoluzione della suprema magistratura romana da un'originaria collegialità diseguale fino alla piena collegialità non può essere utilizzato Cassio Dione come testimone di una tradizione antica in tal senso.

Questo non significa negare l'importanza del libro di Urso, che per il resto appare costruito su analisi acute e condivisibili e dimostra in modo chiaro il legame di Dione con tradizioni alternative a quelle confluite in Livio e Dionigi e in particolare l'utilizzo da parte sua di una fonte giuridica sulle magistrature repubblicane. Si tratta di risultati significativi, che aiutano a far luce sul metodo, sugli interessi e sulle concezioni storiografiche di Dione, anche senza bisogno di fare di lui forzatamente l'unico testimone antico di una presunta collegialità diseguale dei pretori arcaici.

Cesare Letta  
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere  
Università di Pisa  
Via Paoli 15, 56126 Pisa  
cesare.letta@unipi.it  
on line dall'11.12.2021

#### Bibliografia

- BLECKMANN 2002  
B. Bleckmann, *Die römische Nobilität im Ersten Punischen Krieg. Untersuchungen zur aristokratischen Konkurrenz in der Republik*, Berlin 2002.
- BRIQUEL 2016  
D. Briquel, *Origines et période royale*, in V. Fromentin et al. (a cura di), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, I, Bordeaux 2016, 125-141.
- BURDEN-STREVENIS – LINDHOLMER 2019  
C. Burden-Strevens – M. Lindholmer (a cura di), *Cassius Dio's Forgotten History of Early Rome. The Roman History, Books 1-21*, Leiden 2019.
- FECHNER 1986  
D. Fechner, *Untersuchungen zu Cassius Dios Sicht der römischen Republik*, Hildesheim 1986.



HINARD 2005

F. Hinard, *Dion Cassius et les institutions de la République romaine*, in L. Troiani – G. Zecchini (a cura di), *La cultura storica nei primi due secoli dell'impero romano* (Milano, 3-5 giugno 2004), Roma 2005, 261-281.

JUNTUNEN 2013

K. Juntunen, *The Lost Books of Cassius Dio*, «Chiron» 43 (2013), 459-486.

LIBOUREL 1968

J.M. Libourel, *Dio Cassius on the Early Roman Republic*, Diss. California 1968.

OGILVIE 1965

R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy, Books 1-5*, Oxford 1965.

RICH 2016

J. Rich, *Annalistic Organization and Book Division in Dio's Books 1-35*, in V. Fromentin et al. (a cura di), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, I, Bordeaux 2016, 271-286.

RICH 2019

J. Rich, *Speeches in Cassius Dio's Roman History Books 1-35*, in Burden-Strevens – M. Lindholmer 2019, 217-284.

SCHETTINO 2006

M.T. Schettino, *L'histoire archaïque de Rome dans les fragments de Dion Cassius*, in E. Caire – S. Pittia (a cura di), *Guerres et diplomatie romaines (IV<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> siècles av. J.-C.). Pour un réexamen des sources*, Aix-en-Provence 2006, 61-75.

SIMONS 2009

B. Simons, *Cassius Dio und die römische Republik. Untersuchungen zum Bild des römischen Gemeinwesens in den Büchern 3-35 der Παλαικά*, Berlin – New York 2009, 33-118.

STOUDER 2007

G. Stouder, *Déconvenues diplomatiques et philologiques de Fabricius. Les rapports de Rome avec les peuples et cités d'Italie entre 285 et 280 av. J.-C. à la lumière d'un fragment de Dion Cassius*, «DHA» 33.1 (2007), 47-70.

URSO 2005

G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005.

URSO 2011

G. Urso, *The Origin of the Consulship in Cassius Dio's Roman History*, in H. Beck et al. (a cura di), *Consuls and res publica. Holding High Office in the Roman Republic*, Cambridge 2011, 41-60.

URSO 2013

G. Urso, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della Storia Romana (libri XXI-XXX)*, Milano 2013.

URSO 2016

G. Urso, *Cassius Dion témoin de traditions disparues: les premiers siècles de la République*, in V. Fromentin et al. (a cura di), *Cassius Dion: nouvelles lectures*, I, Bordeaux 2016, 143-168.

URSO 2019

G. Urso, *Cassio Dione e le fonti pre-liviane: una versione alternativa dei primi secoli di Roma*, in Burden-Strevens – Lindholmer 2019, 53-75.



### Abstract

Secondo un recente studio, nell'*excursus* sulle magistrature romane repubblicane conservato nella sintesi di Zonara Cassio Dione avrebbe presentato la magistratura suprema delle origini (i pretori arcaici dal 509 al 451 a.C. e il primo collegio decemvirale nel 451) come collegi caratterizzati da un rapporto gerarchico tra i membri ('collegialità diseguale'). La parità di poteri all'interno del collegio magistratuale ('collegialità eguale') sarebbe stata introdotta solo nel secondo collegio decemvirale nel 450 a.C. e coi consoli dal 449 in poi. Un accurato riesame della documentazione disponibile dimostra che questa idea non ha fondamento nelle fonti.

Parole chiave: pretori, decemvirato, collegialità diseguale, Cassio Dione, Zonara

According to a recent study, in his *excursus* on the Roman magistracies abridged by Zonaras, Cassius Dio would have presented the supreme Roman magistracy (the archaic *praetores* from 509 to 451 BC, and the first decemviral college in 451) as colleges characterized by a hierarchic internal relationship ('collegialità diseguale' or unequal collegiality). An equal power would have been introduced within the magisterial colleges ('collegialità eguale' or equal collegiality) only with the second decemviral college in 450 BC, and the *consules* from 449 onwards. A thorough re-examination of the evidence demonstrates that this idea has no foundation in the texts.

Keywords: *Praetores*, decemvirate, unequal collegiality, Cassius Dio, Zonaras